

ASSOCIAZIONE ANTEAS

VIA FERMI 11
30010 CAMPOLONGO MAGGIORE – VE
cod fisc 90079510278

STATUTO ASSOCIATIVO Approvato in data 21 maggio 2011

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, Legge 383/2000- l'associazione di promozione sociale denominata **ANTEAS** Servizi (Associazione nazionale terza età attiva per la solidarietà- Servizi).
2. Essa ha sede legale in via Fermi 11 nel comune di Campolongo Maggiore - Ve. E' apartitica ed aconfessionale, non persegue fine di lucro neanche in forma indiretta, i proventi delle attività non possono, in alcun caso, essere divisi fra gli associati neanche in forme indirette, ha durata illimitata e la sua struttura è democratica.
3. L'associazione aderisce al Coordinamento Provinciale Anteas Servizi.
4. E' in facoltà dell'associazione aprire sezioni locali.

ART. 2

(Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale. opera in conformità della legge 383/2000.
2. Le finalità che si propone sono in particolare di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale con particolare riferimento a:
 - a)- piena attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini e di completo sviluppo della persona;
 - b)- valorizzazione dei principi della pace, della cultura multietnica della solidarietà fra i popoli;
 - c)- attuazione del principio di solidarietà per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati per superare gli squilibri economici, sociali e territoriali;
 - d)- piena attuazione dei diritti di cittadinanza e realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini;
 - e)- realizzazione di un sistema integrato di sicurezza sociale e di tutela della salute;
 - f) - superamento di tutte le forme del disagio sociale;
 - g)- affermazione del diritto alla cultura, alle scelte educative, allo studio e alla formazione permanente;
 - h)- somministrazione di bevande ai soci;
 - i)- sviluppo della pratica sportiva e del turismo sociale.

ART. 3

(Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Comitato Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono tre categorie di soci:
ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)
sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)
benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).
4. Nella domanda di adesione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.

5. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
6. Gli associati cessano, con effetto immediato, di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni;
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - morte;
 - indegnità deliberata dal comitato e ratificata dall'assemblea. In questo caso è ammesso ricorso al collegio dei probiviri il quale decide in via definitiva.
7. L'attività degli associati deve essere libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita.

ART. 4

(Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere, direttamente o per delega, gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, pagare le quote sociali ed eventuali contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea..
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività concordata nell'associazione, prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5

(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Comitato Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Comitato, e sottoposto alla ratifica dell'Assemblea, con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6

(Organi sociali)

1. Sono organi dell'associazione:
 - L'Assemblea dei soci;
 - Il Comitato direttivo;
 - Il Presidente;
 - Il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - Collegio dei Proviviri.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolve a totale titolo gratuito.

ART. 7

(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 2, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve tenersi entro trenta giorni dalla convocazione.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

5. In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato. In seconda convocazione, essa è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati, presenti in proprio o per delega.
6. Ciascun associato non può essere portatore di più di 1 delega
7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto negli articoli 18 e 19.

ART. 8
(Compiti dell'Assemblea)

- 8 – L'assemblea ha i seguenti compiti:
- - stabilire il numero ed eleggere i membri del comitato;
 - - eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti
 - - eleggere i componenti il collegio dei probiviri;
 - - approvare il programma di attività proposto dal comitato;
 - - approvare il bilancio preventivo;
 - - approvare il bilancio consuntivo;
 - - stabilire l'ammontare delle quote associative e degli eventuali contributi a carico degli associati;
 - - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - - approvare l'eventuale regolamento interno;
 - - deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9
(Comitato)

- 1 – Il comitato è eletto dall'assemblea al suo interno ed è composto, da un numero dispari, e da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri.
Esso può cooptare altri tre membri in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
- 2 – Il comitato si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.
- 3 – Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno dieci giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera raccomandata, telegramma, fax).
- 4 –La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro dodici giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
- 5 –Il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti effettivi.
- 6 –Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti componenti effettivi.
- 7 – Il comitato ha i seguenti compiti:
- - eleggere il presidente;
 - - eleggere l'eventuale vice presidente;
 - - assumere il personale,
 - - nominare il segretario ;
 - - fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
 - - sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea,
 - promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - - accogliere o respingere, a suo insindacabile giudizio, le domande degli aspiranti associati;
 - - ratificare, nella prima riunione utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

ART. 10
(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, o da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia

Art. 11
(Presidente)

- 1 – Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto da quest'ultimo al suo interno a maggioranza dei propri componenti.
- 2 – Esso cessa dalla carica secondo le norme di cui al successivo articolo 14 e qualora non ottemperi a quanto disposto nel precedente articolo 6, comma 4.
- 3 – Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.
- 4 – In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
- 5 – in caso di assenza, di impedimento o di cessazione dalla carica, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente.

Art.12
(Segretario)

- 1 – Il segretario coadiuva il presidente ed ha i seguenti compiti:
 - - provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati;
 - - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali e del collegio arbitrale;
 - - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo;
 - - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle uscite con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti e di coloro ai quali è stata effettuata l'erogazione;
 - - provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del comitato;
 - - è a capo del personale.

Art.13
(Collegio dei revisori dei conti)

- 1 – Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge, nel suo interno, il presidente.
- 2 – Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
- 3 – Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure a seguito di segnalazione anche di un solo associato fatta per iscritto e firmata.
- 4 – Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli associati.

Art. 14

(Durata delle cariche)

1 – Tutte le cariche sociali hanno la durata di quattro anni e possono essere confermate.

2 – Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Art. 15

(Risorse economiche)

1 – L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

a) – quote e contributi degli associati;

b) - eredità, donazione e lasciti;

c) - contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e

documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;

d) – contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) – entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) – proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di

natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento

degli obiettivi istituzionali;

g) - erogazioni liberali degli associati e di terzi;

h) - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, ammesse ai sensi della L. 383/2000.

2 – L'associazione è tenuta, per almeno tre anni, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti,

relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b), c), d), e) del precedente primo comma, nonché della documentazione relativa

alle erogazioni liberali se queste sono finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

3 – I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.

4 – Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del presidente.

5– Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, deve essere devoluto a fini di utilità

sociale.

6 - L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad

esse direttamente connesse.

7- L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la

vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre

organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 16

(Quota sociale)

1 – La quota associativa è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile e non è ripetibile in caso di recesso o di perdita

della qualità di associato.

2 – L'associato non in regola con il pagamento delle quote sociali non può partecipare alle riunioni dell'assemblea nè prendere parte alle

attività dell'associazione. Esso non è elettore e non può essere eletto alle cariche sociali.

Art. 17
(Bilanci)

- 1 – Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
- 2 – Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, le quote, i contributi e i lasciti ricevuti e tutte le spese sostenute nell'anno trascorso.
- 3 – Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, ed essere messo a disposizione dei revisori dei conti almeno venti giorni prima dell'adunanza dell'assemblea.
- 4 – Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno venti giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni associato.
- 5 – I bilanci preventivo e consuntivo devono coincidere con l'anno solare.
- 6 – L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art.18
(Modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto)

- 1 – Le proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le modifiche allo statuto sono deliberate dall'assemblea straordinaria, con la presenza di 3/4 dei soci e le relative deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

Art.19
(Scioglimento)

- 1 – Per deliberare lo scioglimento dell'associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- 2 - In caso di scioglimento cessazione o estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto a fini di utilità sociale; salvo diverse destinazioni imposte dalla Legge

ART. 20
(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.